



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEDUTA DEL 5 APRILE 2005

DELIBERA N. 24

Oggetto: Regolamento sulla disciplina della struttura preposta al Nucleo di Valutazione e Controllo Strategico

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge n. 59 del 15 marzo 1997 recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa", ed in particolare:
 - l'articolo 11, come modificato dall'art. 9 della legge 8 marzo 1999, n. 50, che al comma 1, lett. c), delega il Governo a riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle pubbliche amministrazioni;
 - l'articolo 17, che detta principi e criteri direttivi cui l'esercizio della delega deve attenersi;
- visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 in materia di: "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- visto il D.P.R. 24 novembre 2003, n. 357, recante il "Regolamento concernente norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Enpals in attuazione dell'art. 43, comma 1, lett. c), della L. 27 dicembre 2002, n. 289;
- visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come modificato dall'art. 17, comma 23 della legge 127/97 e visti gli artt. 3 comma 2, lettera g) e 4, comma 2, lettera e) del D.P.R. 357/2003 nei quali viene precisato che il Presidente nomina, d'intesa con il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza i componenti della struttura preposta alla valutazione e al controllo strategico;
- visto in particolare l'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 2003, n. 357 nel quale viene precisato che l'Ente dovrà adottare, oltre al regolamento di organizzazione, anche quello concernente la disciplina della struttura preposta alla valutazione e al controllo strategico, prevista dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
- visto il D.P.R. 29 maggio 2003 relativo alla nomina del Presidente dell'Enpals;
- visto il D.P.C.M. 4 giugno 2004 relativo alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Enpals;

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

- visto il D.P.C.M. 29 luglio 2004 relativo alla costituzione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza;
- vista la relativa proposta formulata al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dal Presidente dell'Ente con nota prot. 416 del 23 novembre 2004;
- vista la delibera n. 9 del 14 dicembre 2004 adottata dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza in materia di approvazione dei nominativi proposti dal Presidente per la composizione del Nucleo di Valutazione e Controllo Strategico;
- vista la delibera presidenziale n. 1 del 10 gennaio 2005 con la quale viene nominato il Nucleo di Valutazione e Controllo Strategico;
- preso atto pertanto della necessità che il Consiglio di Amministrazione, quale organo cui è riservata - salvo specifiche deroghe - la potestà regolamentare, provveda a formalizzare il regolamento richiamato dalla suddetta norma, concernente la disciplina della struttura preposta al Nucleo di Valutazione e Controllo Strategico;
- acquisito il voto consultivo favorevole del Direttore Generale;
- all'unanimità;

DELIBERA

di adottare il Regolamento sulla disciplina della struttura preposta al Nucleo di Valutazione e Controllo Strategico, nel testo allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante.

La presente delibera sarà pubblicata ai sensi dell'art. 34 della L. 20 marzo 1975, n. 70.

REGOLAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO

ART.1

1. In attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, le attività ivi previste vengono affidate a una apposita struttura denominata "Nucleo di valutazione e controllo strategico" composta, come previsto dal vigente ordinamento dei servizi, da tre esperti.
2. I componenti del Nucleo sono nominati dal Presidente dell'Ente d'intesa con il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza e durano in carica per il periodo corrispondente al mandato di entrambi i suddetti Organi.
3. Il compenso dei componenti esterni è definito nell'atto di nomina.
4. Il rimborso delle spese eventualmente sostenute dai componenti viene effettuato secondo i criteri stabiliti nel Regolamento rimborsi da corrispondere ai componenti degli organi dell'Ente per le spese sostenute, di cui alla delibera n. 10 del 20 ottobre 2004 adottata dal Consiglio di Amministrazione.
5. Il "Nucleo" potrà disporre del personale previsto dall'ordinamento dei servizi e di eventuali specifiche unità di personale, tenuto conto delle esigenze organizzative e delle dotazioni organiche dell'Ente.

ART.2

1. Al Nucleo di Valutazione e Controllo Strategico, sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a) coadiuvare il Presidente e il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza ai fini della elaborazione delle linee programmatiche e degli obiettivi strategici dell'Ente;
 - b) verificare l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive e negli altri atti di indirizzo politico, attraverso l'analisi della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate, gli obiettivi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione e dei possibili rimedi;
 - c) svolgere su richiesta del Presidente dell'Ente e/o del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, analisi su politiche e programmi dell'Ente;
 - d) fornire indicazioni e formulare proposte sulla sistematica generale dei controlli interni.

ART.3

1. Il Nucleo di Valutazione e Controllo Strategico è dotato di autonomia operativa e riferisce sulle analisi effettuate in via esclusiva e riservata al Presidente dell'Ente e al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza.
2. Si applica nei confronti degli addetti alla predetta struttura la previsione di cui all'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 in tema di non configurabilità dell'obbligo di denuncia al quale si riferisce l'art.1, comma 3, della legge 14 gennaio 1994, n.20.

ART.4

1. Nell'esercizio delle proprie funzioni di valutazione e controllo strategico il Nucleo:
 - a) si avvale, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 286/1999, di un sistema informativo-statistico unitario utilizzato anche per il controllo di gestione ed idoneo alla rilevazione di dati quantitativi di carattere economico/finanziario;
 - b) può richiedere agli uffici centrali e periferici atti e informazioni necessari allo svolgimento della propria attività, ivi compresi studi e documenti relativi allo stato di avanzamento di progetti tecnologici e organizzativi;
 - c) riceve i piani annuali di attività e, con periodicità trimestrale, i risultati delle verifiche effettuate in ordine allo stato di attuazione degli obiettivi prefissati;
 - d) riceve, con la stessa periodicità di cui al punto precedente le analisi e le risultanze del Controllo di Gestione, opportunamente integrate con quelle del Controllo Finanziario.

ART.5

1. Il Nucleo di Valutazione e Controllo Strategico pianifica la propria attività annualmente e in via autonoma, salvo che per la parte relativa alle richieste di analisi di cui all'art. 2, lettera c).
2. Esso redige almeno semestralmente una relazione sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramenti della funzionalità dell'Ente.